



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

CONCESSIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A "CHIOSCO BAR" PRESSO IL PARCO DELLA PACE DI NONANTOLA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 25/02/2017, esecutiva ai sensi di legge,

L'anno duemila _____ (_____) il giorno _____ del mese di _____ in Nonantola e nella
Residenza municipale _____

TRA

il COMUNE DI NONANTOLA (P.I. 00176690360) con sede in Nonantola Via Marconi, n. 11
rappresentato dal dott. xxxxxx nato a _____ il xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Servizi Culturali, che in tale atto agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune
stesso ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale nn. del ...

E

_____ (P.I. _____) con sede sociale a Nonantola in
_____, rappresentato, nel presente atto, dal suo Presidente sig. _____ nato a Modena il
_____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione comunale di Nonantola concede a _____ avente
sede sociale a _____ in Via _____, l'uso del "chiosco-bar" di proprietà comunale,
sito nel Parco della Pace a Nonantola, ed identificato al N.C.E.U. del Comune di Nonantola
al Fg. 44, Mapp. n. 188 sub. 2.
2. La concessione dell'unità immobiliare deve intendersi strumentale allo svolgimento di
attività ricreative, culturali per giovani, bambini ed anziani, anche al fine di prevedere un
presidio nell'ambito del Parco. Tali attività dovranno essere attuate di concerto con
l'Amministrazione Comunale, in base ad un programma concordato con il Comune di
Nonantola.
3. L'unità immobiliare "chiosco-bar" è destinata a pubblico esercizio, pertanto il concessionario
potrà effettuare in via complementare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, compatibilmente con la fruizione e l'utilizzo da parte della collettività del Parco
pubblico e delle residenze poste nelle immediate vicinanze.
4. Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì rispettare i vincoli specifici disposti dalla stessa
Amministrazione e/o da Enti preposti al controllo.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione dell'immobile è stabilita in 6 anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

2. La concessione potrà essere prorogata per ulteriori 6 anni con provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – PERIODI MINIMI DI APERTURA

1. Il concessionario dovrà garantire:
 - un periodo di apertura continuativo (tutti i giorni della settimana) nei mesi da APRILE A SETTEMBRE compresi (sei mesi), con orari minimi di apertura del chiosco per otto ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 24.00; in tale periodo non sono consentite chiusure per ferie;
 - nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E MARZO (tre mesi) un'apertura minima del chiosco di sei ore al giorno per tre giorni la settimana, comprese nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
2. E' facoltà del concessionario estendere l'apertura anche ai restanti mesi dell'anno (da DICEMBRE a FEBBRAIO), compatibilmente con le condizioni meteorologiche e climatiche, con orari minimi di apertura del chiosco compresi almeno tra le 9.00 e le 19.00. A tal fine, il concessionario potrà realizzare attrezzature esterne quali dehors o gazebi chiusi, in ampliamento al chiosco stesso, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. Eventuali chiusure per ferie, ammesse solo nei mesi da OTTOBRE A MARZO, dovranno essere comunicate all'amministrazione almeno trenta giorni prima del periodo di chiusura.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE E OPERE DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO

1. Il canone di concessione è fissato in € _____ annui, così come determinato in sede di gara, aggiornato all'inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno.
2. Qualora si proceda alla proroga per i successivi 6 anni, il canone sarà determinato in € _____ annui, aggiornato all'inizio dell'anno successivo, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno.
3. Il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici e ai servizi igienici necessari all'utilizzo della medesima struttura, conformemente alle prescrizioni di legge;
4. Nel caso in cui il concessionario non provveda alla realizzazione delle opere di ristrutturazione entro i termini previsti dal cronoprogramma per cause oggettive ed indipendenti dalla sua volontà, può essere richiesta una sola volta una proroga motivata. Trascorso inutilmente il termine pattuito o concesso senza che i lavori siano ultimati come previsto nel cronoprogramma, il concessionario si intenderà inadempiente con conseguente risoluzione del contratto.

ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. L'unità immobiliare oggetto della concessione deve essere destinata esclusivamente all'organizzazione di attività ricreative-culturali per giovani, bambini ed anziani, con la possibilità per il concessionario di effettuare in via complementare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compatibilmente con la fruizione e



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

l'utilizzo da parte della collettività del Parco pubblico e delle residenze poste nelle immediate vicinanze.

2. Qualora il concessionario decida di provvedere con l'esecuzione di elementi di arredo da giardino e/o gazebi, anche eventualmente provvisti di corpi scaldanti tipo "funghi" o simili, gli stessi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti e previo procedimento autorizzativo eventualmente previsto.
3. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'allestimento dei locali e delle aree esterne oggetto di concessione; più precisamente egli è tenuto a provvedere:
 - Alla progettazione ed all'allestimento delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento dei locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli spazi per la preparazione dei cibi e degli altri locali, dotando l'esercizio degli arredi e strumenti, delle macchine e dei beni di consumo idonei ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, nel rispetto delle norme vigenti;
 - Ad eseguire la manutenzione ordinaria della struttura data in concessione e degli impianti ivi presenti, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti e previo procedimento autorizzativo previsto, con particolare riguardo a:
 - Tinteggiature periodiche;
 - Pulizia pavimenti, rivestimenti, bagni, vetrate, ecc...;
 - Pulizia periodica copertura, canali di gronda e pluviali;
 - Fornitura di materiale di consumo per il corretto funzionamento dei servizi igienici;
 - Verifiche periodiche e manutenzione costante degli impianti (esclusa la manutenzione straordinaria da usura o eventi imprevisti accidentali);
 - Svuotamento fosse biologiche;
 - Ad eseguire la manutenzione straordinaria delle proprie attrezzature e arredi al fine di garantire la costante funzionalità.
4. Al termine della presente convenzione, detti arredi e attrezzature resteranno di proprietà del concessionario, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di Nonantola di acquisirli, attraverso un indennizzo determinato sulla base di una stima compiuta da tecnici incaricati dalle parti. Al termine della concessione, nel caso in cui l'Amministrazione non rilevi il materiale e le attrezzature di proprietà del concessionario, lo stesso si impegna a rimuoverle ripristinando le condizioni iniziali dei locali affidati.
5. Per quanto riguarda l'area pertinenziale esterna, il concessionario potrà utilizzare gli spazi attrezzandoli con sedie, tavoli, coperture mobili.
A tal fine, il concessionario ha presentato in sede di gara un progetto di allestimento dell'area e garantisce a propria cura e spese almeno le strutture e l'allestimento previsti all'interno del progetto.
6. Al concessionario è richiesto di:
 - corrispondere un canone al concedente così come determinato all'atto di aggiudicazione;
 - realizzare interventi e lavori necessari per migliorare la ricettività del chiosco: l'acquisto di beni e l'esecuzione degli interventi o dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con l'amministrazione Comunale e dovranno essere effettuati entro due mesi dalla data di stipula della presente convenzione;
 - rispettare i divieti di somministrazione di bevande alcoliche quanto previsti dalla normativa vigente;



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

- adottare comportamenti tesi ad evitare l'abuso da parte dell'utenza nell'assunzione di alcolici;
 - non installare alcun apparecchio, congegno automatico, semiautomatico o elettronico da intrattenimento o da gioco di abilità che consenta vincite in denaro;
 - esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.
7. Il concessionario dovrà garantire inoltre il pieno e regolare funzionamento dei locali nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari del Comune.
- In particolare dovrà:
- garantire la pulizia e l'utilizzo dei servizi igienici appositamente destinati al pubblico negli orari di apertura del chiosco;
 - garantire l'illuminazione esterna durante le ore notturne ai fini della tutela e sicurezza dell'immobile;
 - garantire una buona conduzione dell'attività nel rispetto del decoro e con prevenzione di situazioni di molestia e disturbo della quiete pubblica; Particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta gestione dei rifiuti e alla pulizia dell'area esterna, per evitare l'affluenza di animali.
8. Costituiscono obblighi esclusivi del concessionario, che deve provvedervi a propria cura e spese:
- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua, telefono, canone TV, ecc...) nonché tutte le spese relative ai consumi e alla gestione;
 - la corresponsione delle imposte, contributi, tasse e tariffe dovute per legge;
 - il rispetto di quanto prescritto dagli enti preposti alla vigilanza ed al controllo con particolare riferimento all'Azienda USL competente, Vigili del Fuoco e ARPAE;
 - garantire una congrua copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile per danni a Terzi.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

9. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP):
- SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2003 e succ. modifiche e integrazioni: tale atto non può essere ceduto né a titolo oneroso né a titolo gratuito;
 - Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e della determina regionale n. 14738 del 13/11/2013 per l'esercizio dell'attività di somministrazione. La notifica sanitaria, per la gestione dell'attività, sarà vincolata oltre che alle caratteristiche dei locali, anche alle attrezzature installate a cura del concessionario;
 - Pratica relativa all'impatto acustico ai fini dell'acquisizione del nulla osta acustico, qualora il concessionario intenda organizzare intrattenimenti musicali nell'area antistante l'attività.

ART. 6 – OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DEL CONCESSIONARIO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' AGGREGATIVE PER FAMIGLIE E GIOVANI.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

1. Il concessionario dovrà collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di definire gli aspetti di comune interesse legati allo stato di attuazione del progetto gestionale, ed in particolare lo svolgimento di attività ricreative, culturali, per giovani, bambini ed anziani.
2. L'Amministrazione Comunale potrà derogare all'orario di chiusura e sulla definizione di eventi che potrebbero arrecare disturbo alla quiete pubblica. Inoltre verificherà gli eventuali casi di mancato rispetto degli accordi adottando i provvedimenti conseguenti.
Gli eventuali eventi musicali che si protrarranno oltre le ore 21.00 saranno soggetti alla preventiva valutazione dell'Amministrazione.
3. Al fine di garantire una concreta verifica dell'attuazione dei fini oggetto della presente convenzione, il concessionario sarà tenuto ad informare preventivamente (almeno tre giorni lavorativi prima) lo svolgimento di eventi che ha in programma di attuare e che rientrano nel progetto gestionale stesso.
4. In presenza di più soci gestori, dovrà essere definito un referente unico per i rapporti con l'Amministrazione.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Sono a carico del Comune di Nonantola i lavori di manutenzione straordinaria.
2. L'Amministrazione Comunale, nel caso dei lavori di cui sopra, che rivestano carattere d'urgenza, provvederà alla sospensione dell'attività del pubblico esercizio comunicandolo nel minor tempo possibile al concessionario.
3. Nel caso di lavori che non rivestano carattere d'urgenza, l'Amministrazione comunale, nei limiti della propria programmazione, valuterà insieme al concessionario i tempi opportuni per l'esecuzione.
4. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti la struttura che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la concessionaria presenta cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del Capitolato d'onori, pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. Ad integrazione di quanto disciplinato dall'art. 16 del Capitolato sopra richiamato, si dispone altresì che:
 - in caso di ripetizione della concessione per i successivi sei anni l'aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una nuova cauzione definitiva per lo stesso periodo di concessione;
 - la medesima cauzione è dovuta oltre che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato d'onori, anche dei canoni che il concessionario deve corrispondere al concedente, nonché a rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

ART. 9 - ASSICURAZIONI

1. La concessionaria ha stipulato con apposita compagnia assicuratrice una congrua copertura assicurativa, che mantiene pienamente valida efficace per tutta la durata della convenzione, oltre eventuali rinnovi o proroghe, contro i rischi di:

- **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** n. _____ del _____ per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale per sinistro, e per danni a persone o a cose, non inferiore ad € 1.500.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, o delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

- **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)** n. _____ del _____ per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

2. Il Concessionario si impegna inoltre a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Nonantola per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Nonantola per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia delle polizze assicurative sono trasmesse al Comune di Nonantola al momento della sottoscrizione della convenzione.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE

1. Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di Legge, la gestione del chiosco-bar, l'organizzazione di attività e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.
2. Il Comune di Nonantola potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal concessionario alle disposizioni contenute nella convenzione, l'osservanza delle clausole contenute nei documenti di gara e l'applicazione puntuale delle tariffe.
3. Al riguardo, il Comune di Nonantola ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura (locale, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.
4. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.
5. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune di Nonantola.
6. Il Comune di Nonantola e il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione della struttura e delle attrezzature connesse.

ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Competono al concessionario, che se ne assume la piena responsabilità, tutti gli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

ART. 12 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte della concessionaria a pena di decadenza immediata della convenzione stessa, in suo danno.
2. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa da sub-concessionario e/o concessionario occulti, unico responsabile verso il Comune di Nonantola e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria

ART. 13 – INADEMPIENZE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Nonantola potrà recedere in qualunque momento dal contratto oggetto della concessione per i seguenti motivi:



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

- reiterato (più di tre volte segnalate per iscritto da terzi o accertate dal Comune di Nonantola) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
 - arbitrario abbandono, da parte del concessionario, del chiosco-bar di proprietà comunale;
 - grave inadempimento e/o reiterate (almeno due volte documentate) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
 - alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso delle strutture stesse;
 - mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione oltreché la mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
 - mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture oggetto della concessione;
 - frode a danno del Comune di Nonantola e/o di altri Enti pubblici;
 - danni arrecati ai fruitori del chiosco e ai beni di proprietà del Comune di Nonantola derivanti da dolo o colpa grave;
 - gravi irregolarità accertate nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
 - accertate dichiarazioni mendaci o resoconti non veritieri;
 - dichiarazioni del concessionario, in qualsiasi forma espresse, in danno dell'immagine del Comune di Nonantola, nell'ambito delle attività previste dal contratto;
2. Il Comune di Nonantola potrà inoltre invocare la risoluzione del contratto per:
- insolvenza o fallimento del concessionario o i suoi aventi causa;
 - gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza degli impianti;
 - contravvenzioni al divieto di subconcessione;
 - mancata presentazione della polizza assicurativa;
 - qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, Informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 smi recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.
3. Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, purché non abbia nulla e in ogni tempo a pretendere nei confronti dell'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati. Il medesimo recesso dovrà inoltre essere comunicato al Comune di Nonantola esclusivamente in forma scritta con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 14 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la concessionaria attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

ART. 15 – OBBLIGHI CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La concessionaria si assume altresì l'impegno di far osservare al proprio personale impiegato il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nonantola approvato con Delibera di G.C. n. 12 del 24/01/2014, ai sensi del DPR 62 del 16 Aprile 2013 e s.m.i., e dell'art. 54, comma 5, D.Lgs 30/03/2001, n° 165, disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente /disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare/*".
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice di Comportamento, la convenzione si intenderà risolta.

ART. 16 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti la presente convenzione, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione, se dovuta, sono a carico della concessionaria.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Modena.

ART. 18 - LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARSI

1. Per quanto non regolato dalla presente convenzione la concessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

Per IL COMUNE DI NONANTOLA

Il Responsabile dell'Area Servizi Culturali

Dott. _____

Per LA CONCESSIONARIA

Sig. _____
